



COMUNE DI PACE DEL MELA  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE N. 33 del 26/09/2018

**OGGETTO:** Conferimento incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa dell'Area 3 Tecnica, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

\*\*\*\*\*

Premesso:

- Che l'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che *“il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”*;
- Che, in particolare, l'art. 110 prevede al comma 1 che: *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”*;
- Che *“l'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”* (Cons. Stato Sez. V, 04/04/2017, n. 1549);
- Che, a seguito delle dimissioni volontarie dal servizio del Funzionario titolare, avvenute in data 01/01/2018, il posto di Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva è rimasto vacante;
- Che il citato posto è stato ricoperto, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, fino alla scadenza del mandato elettorale del precedente Sindaco;
- Che, in data 10/06/2018, si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e che, all'atto di insediamento nell'Amministrazione Comunale, il posto di Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente risultava vacante;
- Che, in atto, risultando il Comune di Pace del Mela privo di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualificazione professionale idonea a ricoprire il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica, nelle more della copertura del posto, al fine di assicurare il buon funzionamento della struttura organizzativa, detto incarico è stato temporaneamente conferito, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ad un dipendente di categoria C, in possesso del titolo di studio specifico (Laurea in architettura) trattandosi di incarico di natura prettamente tecnica;

- Che la Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 130 del 27/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
- Che la Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 140 del 04/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha emanato un atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 40 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, alla copertura del posto di Funzionario Tecnico in questione, mediante contratto a tempo part-time (per n. 30 ore settimanali) per la durata di mesi 6 (sei) eventualmente prorogabili, con attribuzione di titolarità di Posizione Organizzativa, nonché ha autorizzato il Segretario Comunale, cui è stata affidata la gestione giuridica del personale, a pubblicizzare apposito Avviso Pubblico al fine di individuare il soggetto a cui conferire l'incarico;
- Che, con Determina del Segretario Comunale n. 2 del 04/07/2018, è stato approvato lo schema di bando di selezione pubblica;
- Che il suddetto avviso, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi (dal 06/07/2018 al 21/07/2018);
- Che, con Determina Sindacale n. 30 del 31/07/2018 (modificata con successiva Determina Sindacale n. 32 del 23/08/2018), è stata nominata, ai sensi dell'art. 40, comma 13, del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, la Commissione per procedere alla valutazione dei titoli di merito ed ai colloqui, di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 40 del medesimo Regolamento, dei candidati alla selezione;
- Visti i verbali della citata Commissione redatti in data 10/09/2018 e 21/09/2018 con cui si è proceduto, rispettivamente, alla valutazione dei titoli di merito ed al colloquio dei partecipanti alla selezione;
- Considerato che, dall'esame dei citati verbali e dai curricula allegati alle istanze, si riscontrano le condizioni di cui al comma 17 dell'art. 40 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- Rilevato, pertanto, in esito all'acquisizione dei verbali della Commissione, che il presente provvedimento di conferimento dell'incarico in questione è supportato da un percorso tecnico-amministrativo che ha posto al centro la valutazione delle caratteristiche del destinatario della nomina in rapporto al ruolo da coprire e sulla scorta di una preventiva e approfondita valutazione di tutti i candidati partecipanti alla medesima selezione (cfr. Corte dei Conti Calabria – Sentenza n. 25/2014);
- Atteso, inoltre, che, dall'esame dei predetti verbali e di comparazione curriculare, è stata rilevata ed accertata, in capo al soggetto interessato, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

**Richiamati:**

- La Delibera della Giunta Comunale n. 140 del 04/07/2018;
- La Determina del Segretario Comunale n. 2 del 04/07/2018;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- Gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL per il personale degli Enti Locali, sottoscritto il 31 Marzo 1999, in relazione all'istituzione delle Aree di Posizione Organizzativa;
- L'art. 15 del CCNL per il personale degli Enti Locali, sottoscritto il 22.01.2004 (Posizioni Organizzative apicali);
- L'art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Gli articoli 107, 109 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Considerato che l'incarico in questione è un incarico fiduciario conferito dal Sindaco per la durata massima del suo mandato così come confermato dal Consiglio di Stato - Sezione V nella Sentenza del 29/05/2017 ove, tra l'altro, è stato ribadito: *“che l'art. 110, comma 1, TUEL - prevede che le procedure selettive mantengono carattere fiduciario e pertanto non sono configurabili come veri e propri concorsi pubblici. Il citato art. 110 regolante la procedura prevede che la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato “previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”. La procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tale procedura è invece finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale. Di fatto in essi non compare alcuna graduatoria ma solo un giudizio finale di maggiore idoneità del candidato selezionato. L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale che rimette all'Amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (da ultimo Cass. SS.UU., ord. 8 Giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 2014, n. 20571). Solo laddove la selezione si manifesti nelle forme tipiche del concorso vengono in rilievo, in base alla scelta del legislatore, posizioni di interesse legittimo contrapposte alle superiori scelte di interesse pubblico dell'amministrazione. Quando invece la selezione, pur aperta, non si esprima in queste forme tipiche, la stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinenti al potere privatistico dell'Amministrazione pubblica in materia di personale dipendente. Anche dopo le modifiche del 2014, quindi, le procedure selettive di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, mantengono caratteristiche fiduciarie che non consentono di configurarle come veri e propri concorsi pubblici. Il punteggio ha infatti il solo scopo di individuare la maggiore o minore professionalità di ciascun singolo candidato”;*

- Considerato, altresì, che il vigente “CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali” stabilisce che per il conferimento degli incarichi delle Aree delle Posizioni Organizzative occorre tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisita dal personale;

- Atteso che l'attribuzione dell'incarico in questione comporta sia la responsabilità dell'Area 3 Tecnica che l'attribuzione della Posizione Organizzativa;

- Dato atto che il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico” delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., come recepito nell'Ordinamento Regionale, attribuisce al Sindaco il potere di nominare i titolari di Posizione Organizzativa incaricati delle funzioni dirigenziali;

- Visto lo Statuto Comunale, ed in particolare l'art. 29 “Attribuzioni del Sindaco”;

- Visto il nuovo Ordinamento professionale del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali in data 31.03.1999 e s.m.i.;

- Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- Vista la vigente dotazione organica dell'Ente;

- Visto l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto l'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato;

- Visto l'art. 51 della L.R. 48/1991;

- Visto il CCNL – Comparto Enti Locali per il periodo 2016/2018;

- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Visto il vigente O.R.EE.LL.;

## DETERMINA

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di conferire all'Ing. **Alonci Arturo**, nato a Messina il 10/02/1954 ed ivi residente in Via Tommaso Cannizzaro n. 58, C.F.: LNCRTR54B10F158O, l'incarico di Responsabile della P.O. n. 3 - Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante contratto a tempo part-time (per n. 30 ore settimanali) e determinato per mesi 6 (sei), decorrenti dal **01/10/2018**, eventualmente prorogabili, per le seguenti motivazioni: l'incaricato, a seguito di comparazione curriculare ed a esito dei relativi colloqui, risulta essere in possesso di ottime conoscenze tecnico-giuridiche, attitudinali e motivazionali, nonché di elevata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire (cfr. verbali della Commissione di valutazione titoli di merito e colloquio datati 10/09/2018 e 21/09/2018);
2. Di nominare, contestualmente, l'Ing. **Alonci Arturo** titolare della Posizione Organizzativa della P.O. n. 3 - Area Tecnica, attribuendo allo stesso le funzioni, le competenze e la responsabilità gestionale previste dall'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dalla vigente normativa in materia, per il perseguimento dei compiti e degli obiettivi assegnati, fissando la retribuzione di posizione nella misura prevista per la categoria di appartenenza, da quantificare a seguito dell'approvazione dei parametri per la graduazione della medesima retribuzione, rapportandola alla durata della prestazione lavorativa richiesta previste per l'incarico de quo;
3. Di dare atto che l'attribuzione delle funzioni relative allo svolgimento dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati, comporta l'obbligo per il suddetto dipendente di riferire periodicamente al Sindaco ed agli Organi di controllo interni, cui spetta la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, anche ai fini della revoca delle funzioni attribuite con il presente atto e dei provvedimenti inerenti e conseguenti;
4. Di stabilire che il presente incarico, a tempo determinato e part-time, in ogni caso e a pena di nullità, non potrà essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato. L'incarico, come previsto nel bando di selezione, potrà cessare su richiesta di una delle parti previo preavviso scritto di giorni 30 (trenta);
5. Di stabilire, altresì, che, all'Ing. **Alonci Arturo**, verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria D3 del vigente CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali, rapportato alle ore di attività prestate;
6. Di dare atto che il rapporto giuridico viene disciplinato da apposito contratto a tempo determinato di diritto privato e dalle norme regolamentari e legislative in materia;
7. Di autorizzare il Segretario Comunale, cui è stata affidata la responsabilità giuridica del personale, a stipulare il relativo contratto di lavoro;
8. Di nominare sostituto dell'Ing. **Arturo Alonci**, per i periodi di assenza e/o impedimento, il dipendente a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso la medesima unità organizzativa, **Arch. Campestre Antonino**, il quale, pur essendo inquadrato nella categoria professionale "C", è in possesso del titolo di studio specifico (Laurea in architettura) per l'espletamento dell'incarico de quo, di natura prettamente tecnica, oltre che della necessaria professionalità e specifica competenza, avendo già ricoperto lo stesso sia l'incarico di Responsabile e sostituto dell'Area Tecnica;

9. Di notificare il presente provvedimento all'Ing. Alonci Arturo, all'Arch. Capestre Antonino, nonché la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori Comunali, al Segretario Comunale, ai Responsabili delle Aree Organizzative dell'Ente, all'Ufficio Personale, all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza, ai Revisori dei Conti;
10. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On Line del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale.

Dalla residenza Municipale, addì 26/09/2018



IL SINDACO  
Rag. La Malfa Mario

Per accettazione dell'incarico

Handwritten scribbles or faint markings in the center of the page.